

Publicato il 15/11/2023

N. 17060/2023 REG.PROV.COLL.  
N. **09868/2023** REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9868 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alessandro Perri, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Damizia e Francesca Di Napoli, con domicilio fisico eletto presso lo studio degli stessi in Roma alla via Alberico II n. 4 e digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero Economia e Finanze, Avvocatura dello Stato, Commissione Interministeriale Ripam, Formez P.A., Ministero della Cultura, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti***

Iannucci Filippo, Mariangela Aloisio e Onofrio Verdicchio, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della “*graduatoria finale*” di merito relativa al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021). Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile /assistente economico-finanziario (Codice ECO) – Graduatoria Finale*”, pubblicata sul sito <http://riqualificazione.formez.it> il 19 aprile 2023, nonché di qualsiasi altra graduatoria pubblicata e degli atti di approvazione delle stesse, per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO – n. 579 unità di personale) nella parte in cui colloca il ricorrente - 0000004850052 UTENTE-BARCODE - nella posizione 823 con punteggio totale 26.25, anziché nella posizione 387 con punteggio totale 27,25, o altra comunque migliore posizione compresa tra la posizione 387 e 434 che dovesse risultare dovuta in ragione del punteggio di 27,25 in uno con i titoli di precedenza e/o età o altro previsto dal bando nell'ipotesi di parità di punteggio; il tutto in ragione della mancata valutazione di uno dei titoli di studio (laurea) di cui il ricorrente è in possesso (Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12 ottobre 2016 e Laurea magistrale - LM-78 Scienze filosofiche conseguita il 25 ottobre 2018 e quindi dell'attribuzione di punti uno anziché due per detti titoli;

- della “*graduatoria vincitori*” relativa al medesimo concorso pubblicata sul sito <http://riqualificazione.formez.it> il 19 aprile 2023 e di qualsiasi altra graduatoria pubblicata, degli atti di approvazione delle stesse, per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO – n. 579 unità di personale) nella parte in cui non include

il ricorrente con punteggio totale 27,25, collocandolo nella posizione 387 o altra comunque compresa tra la posizione 387 e 434 che dovesse risultare dovuta in ragione del punteggio di 27,25 in uno con i titoli di precedenza e/o età o altro previsto dal bando nell'ipotesi di parità di punteggio; il tutto in ragione della mancata valutazione di uno dei titoli di studio (laurea) di cui il ricorrente è in possesso (Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12.10.2016 e Laurea magistrale - LM-78 Scienze filosofiche conseguita il 25 ottobre 2018 e, quindi, dell'attribuzione di punti uno anziché due per detti titoli;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non ancora conosciuto, ivi compresi, per quanto occorre, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione e/o dai singoli componenti, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui hanno determinato il mancato riconoscimento di un (1) punto al ricorrente per i titoli di studio indicati nella domanda di partecipazione al concorso “Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12.10.2016 e Laurea magistrale - LM-78 Scienze filosofiche conseguita il 25.10.2018” nel rispetto dell'art. 7, comma 3, del bando;

- per quanto occorre, degli atti e dei provvedimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori, con i quali è stata disposta la scelta delle sedi per i concorrenti vincitori in esito all' avviso pubblicato in data 26 maggio 2023 sul sito del portale RIPAM;

-nonché degli eventuali atti successivi con i quali è stata disposta o, nelle more del presente giudizio, si disporrà, l'assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art. 10 del Bando) e la successiva immissione in ruolo dei candidati utilmente collocati in graduatoria vincitori del richiamato concorso;

-nonché di ogni altro atto, presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non ancora conosciuto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- per l'annullamento dei verbali n. 15 del 25 ottobre 2022 e n. 28 del 17 gennaio 2023, nella parte in cui nel determinare ulteriori criteri di valutazione dei titoli dei candidati, viene disposta l'attribuzione di un solo punto a coloro che sono in possesso di una Laurea triennale e di una Laurea specialistica/magistrale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura, del Formez PA, della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che alla Camera di Consiglio del 14 novembre 2023 parte ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare portata in ricorso;

Preso atto del deposito, in data 19 ottobre 2023 dei motivi aggiunti notificati in data 17 ottobre 2023, con i quali parte ricorrente ha impugnato i verbali n. 15 del 25 ottobre 2022 e n. 28 del 17 gennaio 2023, nella parte in cui *“nel determinare ulteriori criteri di valutazione dei titoli dei candidati, viene disposta l'attribuzione di un solo punto a coloro che sono in possesso di una Laurea triennale e di una Laurea specialistica/magistrale”*;

Ritenuto che, a cagione del tenore delle doglianze articolate nel ricorso per motivi aggiunti siccome delle domande di giustizia nello stesso portate, il contraddittorio processuale, attualmente integrato nei confronti di un solo controinteressato, vada esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi in graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell'eventuale accoglimento della impugnativa;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle*

*persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;*

Ritenuto che, ferma restando ogni ulteriore valutazione in merito all’ammissibilità del gravame, ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “*per pubblici proclami*” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso per motivi aggiunti;
2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di doglianza;
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l’indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale dei motivi aggiunti;

b.- in ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza- previa consegna, da parte ricorrente, degli stessi - in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso per motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso per motivi aggiunti e la presente ordinanza;

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate con onere a carico della parte ricorrente e, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto di fissare per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 20 febbraio 2023;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- dà atto della rinuncia alla domanda cautelare;
- dispone integrarsi il contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- fissa, per la trattazione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 20 febbraio 2023;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Monica Gallo**

**IL PRESIDENTE**

**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**